



tax
news

 UHY Italy provides a wide variety of services, ranging from corporate and organizational consulting, to corporate assistance, as well as tax and consulting assistance, audit, payroll and outsourced services.

UHY Advisor Srl, UHY Associati Stprl, UHY Audinet Srl, UHY Bompani Srl, FiderConsult Srl are all members of UHY Italy.

Our partners are certified professionals with years of experience in public practice and with leading international firms.

Via Birmania 81
00144 Roma
Tel. +39 06 591.74.69
Fax +39 06 591.35.82

Via Bernardino Telesio 2
20145 Milano
Tel. +39 02 480.12.534
Fax +39 02 481.81.43

Viale Giuseppe Mazzini 10
50132 Firenze
Tel. +39 055 234.79.02
Fax +39 055 234.79.09

www.uhyitaly.com
info@uhyitaly.com

A member of  International, a network of independent accounting and consulting firms.

We have taken the greatest care in preparing the information contained herein, considering the need to make it as concise and timely as possible.

However if you intend to use the information in making business decisions or in applying the relevant legal regulations, you are welcome to contact us for a more thorough examination of any specific matters.

Oggetto: principali misure fiscali sul lavoro che interessano le imprese introdotte dal cosiddetto Decreto Agosto D.L. 104/2020

Il Decreto Agosto, D.L. n. 104 del 14 agosto 2020, per fronteggiare la pandemia Covid-19, ha previsto diverse misure in tema lavoro a sostegno delle imprese, tra cui il prolungamento della cassa integrazione, esoneri contributivi, la c.d. "Decontribuzione sud", agevolazioni contributive per il turismo, il rinnovo dei contratti a tempo determinato e la rimodulazione della sospensione dei licenziamenti, di cui diamo conto nella presente Taxnews.

1. Prolungamento della cassa integrazione e degli altri trattamenti – domande entro il 30/9/2020

In base all'art. 1 del Decreto Agosto, per i datori di lavoro che, nell'anno 2020, sospendono o riducono l'attività lavorativa, per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica Covid-19, sono stati prolungati fino ad un massimo di 18 settimane complessive (nove più nove), i trattamenti di **cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga** previsti per l'emergenza Covid-19. La durata massima è dunque di 9 settimane (prima tranche), incrementate di ulteriori 9 settimane.

Le complessive diciotto settimane si collocano nel periodo tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle prime nove settimane.

Le **ulteriori nove settimane di trattamenti** sono riconosciute esclusivamente ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di nove settimane.

I datori di lavoro che, per effetto del Decreto Agosto, presentano **domanda** per

periodi di integrazione relativi alle **ulteriori nove settimane** devono versare un contributo addizionale, determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019, pari:

- a) al **18%** della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto **alcuna riduzione del fatturato**;
- b) al **9%** della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una **riduzione del fatturato inferiore al venti 20%**;
- c) **0%** per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%, oppure per coloro che hanno avviato l'attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019.

Ai fini dell'accesso alle ulteriori nove settimane di trattamenti, il datore di lavoro deve presentare all'**Inps domanda** di concessione nella quale **autocertifica**, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, la sussistenza della **riduzione del fatturato**. L'**Inps autorizza** i trattamenti, sulla base dell'autocertificazione allegata alla domanda, e individua l'aliquota del contributo addizionale, che il datore di lavoro è tenuto a versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell'integrazione salariale. In mancanza di autocertificazione si applica l'aliquota del 18%.

Le **domande** di accesso ai trattamenti di integrazione salariale delle **ulteriori nove settimane** devono essere inoltrate all'**Inps**, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha

avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa, ma, **in questa prima fase**, la legge fissa il termine di decadenza entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del Decreto Agosto, D.L. n. 104/2020: **quindi le istanze all'INPS dovranno essere presentate entro il 30 settembre 2020.**

2. Decontribuzione sud

Ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l'**esonero** dal versamento dei **contributi previdenziali** (esclusi i premi e i contributi INAIL), pari al **30%** dei contributi complessivi dovuti (art. 27 del Decreto Agosto). I beneficiari sono i datori di lavoro privati che abbiano rapporti di lavoro dipendente (con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico), la cui **sede** è situata nelle seguenti **Regioni**: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (art. 27 del Decreto Agosto). L'agevolazione è concessa, previa autorizzazione della Commissione europea, dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020.

3. Esonero contributivo per i datori di lavoro che non chiedono gli ammortizzatori sociali

Ai datori di lavoro privati, ad esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga, previsti dall'art. 1 del Decreto Agosto, e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020 (anche se collocati parzialmente in periodi successivi al 12 luglio 2020), dei trattamenti di integrazione salariale Covid-19, ex D.L. n. 18/2020, è riconosciuto l'**esonero** dal versamento dei **contributi previdenziali a loro carico** (INAIL escluso), per un periodo massimo di **4 mesi**, fruibili **entro il 31.12.2020** nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruito

nei predetti mesi di maggio e giugno 2020 (art. 3 del Decreto Agosto).

4. Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato

Fino al 31.12.2020, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, ai datori di lavoro che, **dopo il 15 agosto 2020**, assumono lavoratori subordinati a tempo **indeterminato**, viene riconosciuto un **esonero totale** dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico con le seguenti modalità (art. 6 del Decreto Agosto).

L'esonero contributivo (sono esclusi i premi e i contributi INAIL) è riconosciuto:

- per un **periodo massimo di 6 mesi** decorrenti dall'assunzione, nel limite massimo pari ad euro 8.060,00 euro su base annua;
- anche nei casi di trasformazione di un contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato successiva al 15 agosto 2020 ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla vigente normativa, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

Sono **esclusi** dall'esonero contributivo:

- i datori di lavoro del settore agricolo;
- le assunzioni effettuate con contratto di apprendistato e di lavoro domestico;
- i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti all'assunzione presso la medesima impresa.

5. Esonero contributivo per assunzioni a tempo determinato in alcuni settori (turismo e terme)

Fino al 31.12.2020, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, ai datori di lavoro che, **dopo il 15 agosto 2020**, assumono lavoratori subordinati a tempo **determinato o con contratto di**

lavoro stagionale, nei **settori del turismo** e degli **stabilimenti termali**, viene riconosciuto un **esonero totale** dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico (art. 7 del Decreto Agosto). L'esonero contributivo (sono esclusi i premi e i contributi INAIL) è riconosciuto per il periodo dei contratti stipulati e comunque per un **periodo massimo di 3 mesi**.

6. Rinnovo contratti a tempo determinato

L'art. 8 del Decreto Agosto abroga la norma introdotta dal Decreto Rilancio D.L. n. 34/2020 che obbligava i datori di lavoro a prolungare i rapporti a tempo determinato per la durata pari alla sospensione dell'attività lavorativa per l'emergenza Covid-19 (proroga automatica).

Fino al 31 dicembre 2020, inoltre, fermo restando il limite complessivo di 24 mesi, è possibile rinnovare o prorogare, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, **anche in assenza delle condizioni di cui all'art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015, cioè anche in assenza di una causale di legge.**

7. Rimodulazione del blocco dei licenziamenti

L'Art. 14 del Decreto Agosto modifica la disciplina, eccezionale, del blocco dei licenziamenti, introdotta dall'art. 46 del Decreto Cura Italia, D.L.n. 18/2020, come modificato dal Decreto Rilancio D.L. n. 34/2020. La **precedente disciplina** del decreto Cura Italia prevedeva, **fino al 17 agosto 2020**, il blocco dei licenziamenti collettivi (nuove procedure) e la sospensione delle medesime procedure avviate successivamente al 23 febbraio 2020. Sempre **fino al 17 agosto 2020** erano stati **bloccati/sospesi i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo** ex art. 7 della Legge n. 604/1966.

Con l'art. 14 del Decreto di Agosto viene **mantenuto il blocco e la sospensione** dei

licenziamenti collettivi, come anche dei licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, ma **soltanto** per i datori di lavoro che **non abbiano interamente fruito**:

- a) degli ammortizzatori sociali Covid-19 (trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga), di cui all'art. 1 del Decreto Agosto;
ovvero
- b) dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione, di cui all'art. 3 del decreto Agosto.

Si evidenzia, quindi, che il blocco dei licenziamenti è mobile, dipendendo dalla cessazione dell'utilizzo degli ammortizzatori sociali Covid-19 o dell'esonero contributivo.

Il Decreto in commento prevede alcune eccezioni, per talune situazioni in cui **non** si applica il blocco/sospensione dei licenziamenti:

- a) licenziamento di personale utilizzato nell'appalto che viene riassunto dal nuovo appaltatore (cambio appalto);
- b) cessazione definitiva dell'attività dell'impresa conseguente alla messa in liquidazione della società, senza continuazione, anche parziale, dell'attività, a condizione che nel corso della liquidazione non si effettuino cessioni che si qualificano come trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'art. 2112 del Codice Civile;
- c) nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle

organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. In tal caso, ai lavoratori che aderiscono è comunque riconosciuto il trattamento NASPI, di cui all'articolo 1 del D.Lgs. n. 22 del 4 marzo 2015;

- d) licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto di licenziamento i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

Lo Studio è a disposizione dei Clienti per ogni chiarimento e assistenza.



Visitate il nostro sito web:
<http://www.uhyitaly.com>.

Per ulteriori informazioni:
info@uhyitaly.com